

FAQ - Quesiti 56-57-58-59-60-61 Bando DGR 1093/2025

FAQ 56

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati

Domanda: Qualora non tutti i Comuni dell'aggregazione sviluppassero soluzioni individuate nell'Azione 1.2.1, il beneficio economico va ricalcolato sulla numerosità dei Comuni che implementeranno soluzioni IoT o è possibile utilizzarlo in maniera più estesa per i Comuni che svilupperanno il servizio? Ovvero, se la spesa sostenuta rispetta l'obiettivo di progetto, ma con un'estensione applicativa limitata solo a parte dei Comuni dell'aggregazione, si può considerare di utilizzare tutto il sostegno economico riconosciuto in fase di approvazione del progetto da parte di Avepa o esso dovrà essere riproporzionato sul numero dei Comuni che effettivamente svilupperanno le soluzioni tecnologiche?

Risposta: Il contributo non è automaticamente riproporzionato in base al numero di Comuni che implementano la specifica soluzione IoT. Qualora l'intervento sia realizzato solo in parte dei Comuni dell'aggregazione, il sostegno potrà essere confermato purché la modifica non costituisca una variazione sostanziale del progetto approvato e siano comunque raggiunti gli obiettivi e i risultati che hanno determinato l'ammissione a finanziamento. Il bando non prevede che tutti i Comuni appartenenti all'aggregazione debbano necessariamente realizzare uno specifico intervento o sviluppare soluzioni IoT. Risulta pertanto ammissibile che uno o più Comuni non integrino alcuna fonte dati in MyData. Si precisa che l'obiettivo è la trasformazione digitale complessiva della forma associata e non la copertura totale di ogni singolo Comune, ferme restando che il progetto complessivo rispetti le finalità del bando, i criteri di ammissibilità e gli obiettivi approvati in sede istruttoria. AVEPA, ed in particolare CTV, dovranno verificare se tale riduzione comporti una modifica sostanziale del progetto, un'alterazione degli obiettivi approvati o una rideterminazione del punteggio attribuito in fase di ammissibilità in funzione dei Comuni in cui sono stati realizzati gli interventi previsti. In tali casi potrà essere disposta una riduzione del contributo, ovvero l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 11, 14, 16 e 18 del Bando sulla base del progetto approvato e di quello effettivamente realizzato.

FAQ 57

Tema: Amministrativo

Ambito: Servizi

Domanda: Qualora non tutti i Comuni dell'aggregazione sviluppassero soluzioni individuate nell'Azione 1.2.2, il beneficio economico va ricalcolato sulla numerosità dei Comuni che implementeranno le integrazioni dei flussi di dati? Ovvero, se la spesa sostenuta rispetta

l'obiettivo di progetto, ma con un'estensione applicativa limitata solo a parte dei Comuni dell'aggregazione, si può considerare di utilizzare tutto il sostegno economico riconosciuto in fase di approvazione del progetto da parte di Avepa o esso dovrà essere riproporzionato sul numero dei Comuni che effettivamente svilupperanno le soluzioni tecnologiche?

Risposta: Il contributo non è automaticamente riproporzionato in base al numero di Comuni che implementano le integrazioni previste dall'Azione 1.2.2. Qualora le soluzioni siano sviluppate solo in parte dei Comuni dell'aggregazione, il sostegno potrà essere confermato purché la modifica non costituisca una variazione sostanziale del progetto approvato e siano comunque raggiunti gli obiettivi e i risultati che hanno determinato l'ammissione a finanziamento. Di conseguenza, il contributo non è automaticamente correlato al numero di Comuni che realizzano le integrazioni previste (MyPA, Assistente Virtuale, Contact Center, MyPay, ViviVeneto ecc.), ma alla corretta esecuzione del progetto approvato. In sintesi, qualora il numero di Comuni effettivamente interessati dagli interventi risulti inferiore rispetto a quello considerato nella proposta progettuale ammessa a finanziamento, AVEPA ed in particolare CTV dovranno verificare se tale riduzione comporti una modifica sostanziale del progetto, un'alterazione degli obiettivi approvati o una rideterminazione del punteggio attribuito in fase di ammissibilità in funzione dei Comuni in cui sono stati realizzati gli interventi previsti. In tali casi potrà essere disposta una riduzione del contributo, ovvero l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 11, 14, 16 e 18 del Bando sulla base del progetto approvato e di quello effettivamente realizzato.

FAQ 58

Tema: Tecnico

Ambito: Servizi

Domanda: Integrazione Contact Center - Il flusso dei dati è generato a partire dalla sezione FAQ dei siti dei Comuni. Nel caso di un Comune con sito basato su tecnologia MyPortal 3, che non prevede la sezione FAQ, si chiede se, al fine di omogeneizzare la situazione di partenza del flusso, la sola migrazione di versione da MYPortal 3 a MyPortal 3.1 sia ammissibile a finanziamento. Si chiede inoltre se l'implementazione delle FAQ sul sito sia anch'essa ammissibile a finanziamento.

Risposta: Nel caso di Comuni dotati di sito web basato su tecnologia MyPortal 3, che non prevede nativamente la sezione FAQ, si ritiene che la migrazione alla versione MyPortal 3.1 possa essere ammissibile a finanziamento qualora l'intervento sia parte integrante di un progetto tecnico di adeguamento del sito web ai requisiti funzionali previsti dal bando e la migrazione sia necessaria e funzionale all'attivazione del flusso dati verso il Contact Center (es. abilitazione della sezione FAQ, esposizione strutturata dei contenuti, interoperabilità). Non si ritiene invece ammissibile il finanziamento qualora la migrazione sia finalizzata esclusivamente ad attività redazionali o di aggiornamento dei contenuti, senza un effettivo intervento tecnico coerente con gli obiettivi progettuali. Analogamente, l'implementazione della sezione FAQ sul sito web comunale è ammissibile a finanziamento se inserita all'interno di un progetto tecnico

complessivo che preveda l'adeguamento del sito e l'integrazione dei flussi informativi verso il Contact Center, necessaria per garantire la strutturazione, standardizzazione e interoperabilità dei dati. Non è invece ritenuta ammissibile qualora l'attività si limiti alla sola redazione o caricamento manuale dei contenuti, senza sviluppo o configurazione tecnica funzionale al progetto.

FAQ 59

Tema: Tecnico

Ambito: Servizi

Domanda: Integrazione ViviVeneto - La sezione "Vivere il Comune" è dedicata ad ospitare le informazioni aggiornate del sito web dei Comuni da cui è prevista la partenza, tramite sviluppo di API, del flusso verso l'applicazione regionale. Si chiede se, al fine di popolare il flusso con dati congrui, è possibile ammettere a finanziamento la realizzazione di dati e informazioni (testi, foto, video) per documentare i POI.

Risposta: La realizzazione di dati e informazioni (testi, immagini, video) finalizzati a documentare i Punti di Interesse (POI) può essere considerata ammissibile a finanziamento solo se inserita all'interno di un progetto tecnico strutturato che preveda lo sviluppo o l'adeguamento della sezione "Vivere il Comune", strettamente funzionale alla predisposizione di dati strutturati ed esposti tramite API, necessari all'integrazione con l'applicazione regionale ViviVeneto. Non si ritiene invece ammissibile il finanziamento di attività riconducibili esclusivamente al popolamento manuale dei contenuti o alla produzione editoriale non collegata a un intervento tecnico di integrazione dei flussi dati.

FAQ 60

Tema: Amministrativo

Ambito: Servizi/Dati

Domanda: Sostenibilità fornitore soluzioni tecnologiche - Si è riscontrato solo di recente che la società in house di alcuni Comuni è in scadenza nel 2028: poiché il progetto prevede la realizzazione degli interventi entro maggio 2028 ma anche il mantenimento dei servizi sviluppati per ulteriori 5 anni, si chiede se si concorda sulla difficoltà a garantire sostenibilità all'azione rivolgendosi alla stessa in qualità di partner tecnologico?

Risposta: La sostenibilità del progetto costituisce un elemento oggetto di valutazione nell'ambito della proposta progettuale; pertanto, la scelta del partner tecnologico e le modalità con cui verrà garantita la continuità operativa e manutentiva dei servizi nei cinque anni successivi alla conclusione dell'intervento rientrano nella responsabilità del beneficiario. La circostanza che una società in house risulti in scadenza nel 2028 non costituisce di per sé causa di inammissibilità,

purché il beneficiario dimostri, in sede progettuale e successivamente in fase di attuazione, adeguate soluzioni organizzative e contrattuali idonee ad assicurare la sostenibilità e la continuità dei servizi per il periodo previsto dal bando.

FAQ 61

Tema: Amministrativo

Ambito: Servizi/Dati

Domanda: L'Aggregazione ALFA, che risulta beneficiaria del sostegno con Vs Comunicazione di ammissibilità e finanziabilità delle domande di sostegno ID XXXXXX_XXXXXX e ID YYYYYY_YYYYYY, intende valutare l'opportunità di procedere con l'affidamento di alcuni servizi di consulenza (voce di spesa B2) a BETA, con il quale è stato elaborato lo schema di accordo di collaborazione qui allegato. Con la presente, si chiede - in via preventiva - se tale procedura di affidamento sia rendicontabile nell'ambito del progetto stesso (da noi denominato "GAMMA"), con la precisazione che i contenuti tecnico-scientifici ed economici sono ancora in fase di definizione. Nel rimanere in attesa di gentile riscontro e a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Risposta: In riferimento alla richiesta pervenuta, relativa alla possibilità di affidare a BETA alcuni servizi di consulenza specialistica riconducibili alla voce di spesa B2 "consulenze specialistiche e servizi esterni a costo reale", si rappresenta quanto segue. Sulla base delle disposizioni del Bando "Sostegno alla Transizione Digitale degli Enti Locali in forma associata" relativo alle Azioni 1.2.1 e 1.2.2 del PR Veneto FESR 2021-2027, risultano ammissibili le spese riconducibili alla categoria B2 - consulenze specialistiche e servizi esterni a costo reale, purché afferenti ad attività quali project management, assistenza tecnico-informatica, animazione territoriale, progettazione, realizzazione e dispiegamento dei servizi previsti dal progetto finanziato. Tuttavia, l'ammissibilità della spesa e la successiva rendicontabilità non possono essere valutate esclusivamente sulla base della natura del soggetto affidatario, ma richiedono la verifica di diversi elementi, tra cui:

- la riconducibilità delle attività affidate agli interventi e agli obiettivi approvati nell'ambito del progetto finanziato;
- la coerenza della spesa con il quadro economico ammesso a finanziamento;
- il rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e delle procedure di affidamento adottate dal beneficiario;
- la congruità economica dell'affidamento;
- la presenza e la regolarità della documentazione amministrativa, tecnica e contabile richiesta dal bando ai fini della rendicontazione.

Si segnala inoltre che la valutazione della congruità delle spese rimane in capo alla Commissione Tecnica di Valutazione (CTV) e sarà effettuata nell'ambito dell'esame delle domande di pagamento. Con riferimento allo schema di convenzione trasmesso, si rileva che lo stesso sembra

configurare una forma di collaborazione istituzionale e scientifica ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990, fondata sul perseguimento di obiettivi di interesse comune e sul rimborso dei costi effettivamente sostenuti, con esclusione di finalità commerciali o di mercato. A tal fine, si raccomanda che nella convenzione sia esplicitamente precisato che le somme riconosciute costituiscono esclusivamente rimborso dei costi sostenuti e non corrispettivo per prestazioni rese sul mercato. Pertanto, in linea generale e fatti salvi gli esiti delle verifiche istruttorie e dei controlli successivi, non si ravvisano elementi ostativi affinché ALFA valuti il ricorso a forme di collaborazione con BETA per lo svolgimento di attività coerenti con le finalità progettuali, purché tali collaborazioni risultino adeguatamente motivate, formalizzate e conformi alla normativa applicabile. Si precisa, in ogni caso, che l'effettiva ammissibilità e rendicontabilità delle relative spese potrà essere verificata esclusivamente sulla base degli atti definitivi di affidamento o collaborazione, dei contenuti tecnico-economici puntualmente definiti e della documentazione prodotta in sede di rendicontazione e controllo. Di conseguenza, il presente riscontro ha carattere esclusivamente interpretativo e informativo e non costituisce preventiva validazione dell'operazione né impegno al riconoscimento della spesa, che resta subordinato all'esito delle verifiche previste dal bando e dalla normativa di riferimento.

Venezia,

Firma digitale

Idelfo Borgo
